

Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - legittimazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 472 del 11/01/2023

Azione promossa dal genitore - Consenso del minore ultra quattordicenne - In corso di giudizio - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di quattordici anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenni, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell'azione, a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d'ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, ma non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso.

Nella specie, la S.C. ha affermato i predetti principi con riferimento ad un'azione di accertamento giudiziale della paternità, promossa dalla madre di una minore che aveva compiuto quattordici anni

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 472 del 11/01/2023